



DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

309/15

DECRETO DIRIGENZIALE N. HP3/DA del

16 DIC. 2024

Oggetto: Contenzioso **GIUFFRE' GIUSEPPE+1 C/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza 2217/2024 del TRIBUNALE DI MESSINA e pagamento al legale distrattario Avv. FRANCESCO QUARTARONE;**

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel giudizio dinnanzi al TRIBUNALE DI MESSINA RG 3497/15 tra le parti GIUFFRE' GIUSEPPE +1 Cod.Fisc. GFFGPP61D18F158Z c/CAS è stata emessa la sentenza n° 2217/2024 del 09/10/2024 con la quale questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di € 20.519,17 oltre interessi e rivalutazione nonché al pagamento delle spese di giudizio pari ad € 2538,5,00 oltre accessori per complessivi € 4098,9761 da distrarsi a favore del legale Avv. FRANCESCO QUARTARONE, come da conteggio in calce, che determinano una spesa complessiva di € 26519,3661;

Vista la PEC del 11/11/2024 con la quale il legale di controparte Avv. Francesco Quartarone, comunica il suo codice IBAN e quello del proprio cliente, nonché il proprio regime IVA;

VISTO il D.D.G. n. 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;

VISTO il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018.

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 26519,3661 sul capitolo n. 131 del corrente bilancio 2024/2026, denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni"; ;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n. 2217/2024 del 9/10/2024 del TRIBUNALE DI MESSINA, il pagamento della somma di € 22420,39 in favore di GIUFFRE' GIUSEPPE nato a MESSINA il 18/4/1961 cod.Fisc. GFFGPP61D18F158Z , mediante accredito sul c/c IBAN IT65F 05387 16500 000003 111229 alla stesso cointestato;
- **Effettuare** in esecuzione della medesima sentenza il pagamento a favore del distrattario Avv. FRANCESCO QUARTARONE nato il 06/03/1969 a MESSINA cod. fisc. QRTFNC69C06F158H la somma di € 4098,9761 compresa IVA e Rit.acc , come da prospetto in calce, mediante bonifico sul c/c IBAN IT33M 03069 16500 100000 007633 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Respons. Uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo



Il Dirigente Generale

Dott. Calogero Franco Fazio

Sentenza Tribunale di Messina n. 2217/2024	
Avv.. Francesco Quartarone	

Spese non impon.		€ 395,00
Onorari		€ 2.538,50
Spese generali		€ 380,78
CPA		€ 116,77
Tot. Imponibile		€ 3.036,05
IVA		€ 667,93
Tot. Fattura		€ 4.098,98
Ritenuta d'acconto 20% su €	2.919,280	€583,86
Netto da liquidare		€ 3.515,12

PEC

Via E-mail

Da

A

Oggetto

PEC

-- <avvfquartarone@pec.giuffre.it>

<autostradesiciliane@posta-cas.it>


Notificazione ai sensi della Legge n. 53 del 1994

Lunedì 14-10-2024 20:13:22

Attenzione

Trattasi di notifica di atti giudiziari ai sensi della L. 53 del 1994. Si prega il destinatario di prenderne visione.

Avv. Francesco Quartarone

**Allegati:**

Relata_notifica.pdf.p7m 1936058s.pdf

Dati Tecnici:

testo_email.html message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml





**TRIBUNALE di MESSINA
Prima sezione civile**

VERBALE di UDIENZA

Il giorno **09/10/2024**, all'udienza tenuta dal G.U., dott.ssa Simona Monforte, viene chiamata la causa civile iscritta al n. **3497/2015 R.G..**

E' comparso, per l'attore, l'avv. Francesco QUARTARONE; è pure comparso personalmente il sig. Giuseppe GIUFFRE'.

E' comparso, per il convenuto, l'avv. Angelo VITARELLI. I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e chiedono la decisione della causa.

IL G.U.

Dispone darsi corso alla discussione orale. I procuratori discutono.

IL G.U.

Si ritira in camera di consiglio. All'esito, pronuncia sentenza con contestuale motivazione.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE**

In composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Monforte Simona, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3497 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, vertente

TRA

GIUSEPPE GIUFFRÈ, nato a Messina il 18.04.1961, C.F. GFFGPP61D18F158Z, ivi elettrivamente domiciliato in via Ugo Bassi is. 157 presso lo studio dell'Avv. Francesco Quartarone che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

E

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE (C.A.S.), C.F. e partita IVA n. 01962420830, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Messina, via Cesare Battisti, 229 presso lo studio dell'avv. Angelo Vitarelli, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

convenuto

CONSIDERATO IN FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato Giuseppe Giuffrè conveniva in giudizio il Consorzio per le Autostrade Siciliane dinanzi all'intestato Tribunale per ottenerne la condanna - previo accertamento della responsabilità - al risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro avvenuto in data 16.09.2012, alle ore 07:15 circa, sull'autostrada A20 direzione ME-PA, allorquando era alla guida della sua autovettura tg. ED553LR e - giunto all'altezza del Km 22+200 - perdeva il controllo del veicolo a causa della presenza di buche sul manto stradale, rese ancora più insidiose dall'acqua piovana, andando ad impattare contro un albero posto su un terrapieno a margine della carreggiata.

Esponeva che nell'occiso riportava gravi lesioni personali, per le quali veniva immediatamente trasportato presso il P.S. dell'A.O.U. "G. Martino" di Messina, e che il veicolo subiva ingenti danni, tanto da indurlo a sostituire il mezzo piuttosto che ripararlo.

In particolare, rappresentava che la diagnosi che gli veniva formulata a seguito dell'infortunio era "*Trauma toracico chiuso con rima di frattura corpo dello sterno, trauma cranico non commotivo, con ematoma subgaleale regione parietale dx., contusione escoriata coscia destra in paz. con referto Tac accessorio di adenoma ipofisario/aneurisma*" e allegava valutazione commerciale del veicolo al momento del sinistro e proposta di vendita con valore stimato per la permuta.

Affermava, in conclusione, la responsabilità esclusiva del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e ne chiedeva la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati nella complessiva somma di € 80.937,00 (di cui € 17.611,00 per i danni all'autovettura, € 46.898,00 per il danno biologico ed € 16.426,00 per il danno morale), nonché il rimborso dell'importo di € 408,85 a titolo di spese mediche documentate.



Con comparsa depositata l'11.02.2016 si costituiva in giudizio il C.A.S., contestando la fondatezza delle domande di cui all'atto introduttivo.

Il convenuto contestava preliminarmente l'attendibilità della ricostruzione del fatto fornita dall'attore, strumentalmente differente da quella riscontrata nel verbale redatto dagli agenti accertatori intervenuti sui luoghi, evidenziando - in particolare - che dal predetto rapporto l'asfalto non risultava presentare anomalie e la perdita di controllo del mezzo era stata imputata alla eccessiva velocità tenuta dall'attore, non commisurata alle condizioni di pioggia e per la quale era stato elevato verbale n. 700009892302.

Contestava inoltre la necessità di adottare delle barriere di protezione sul luogo del sinistro, trovandosi l'albero sul quale aveva impattato il conducente in zona separata dal ciglio della strada dalla presenza di un cunettone in cemento per lo scolo delle acque piovane, escludeva la sua responsabilità nella causazione dell'occorso ai sensi dell'art. 2051 c.c., invocando in ogni caso il concorso del fatto colposo del danneggiato nella causazione del danno ed il caso fortuito, ed evidenziava comunque l'eccessiva onerosità delle pretese risarcitorie di controparte.

Chiedeva quindi il rigetto delle domande attoree o, in subordine, l'accertamento della concorrente e conclamata responsabilità dell'attore, limitando la condanna nei limiti del giusto e provato.

All'udienza di prima comparizione del 02.03.2016 la causa veniva rinviata al 15.02.2017, con assegnazione dei chiesti termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.

Con ordinanza del 17.05.2017, a scioglimento della riserva assunta in tale udienza, il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale e la prova testi formulata da parte attrice, ritenendo altresì legittima la prova del contrario formulata da parte convenuta.

Conclusa l'escussione dei testimoni, con ordinanza del 26.04.2020 il Giudice disponeva consulenza tecnica d'ufficio sullo stato dei luoghi teatro dell'incidente, sulla dinamica del sinistro, sulla necessità delle barriere protettive e sul grado di incidenza di eventuali carenze della strada nella verificazione dei danni subiti dal Giuffrè, nominando all'uopo l'Ing. Santi Mangano.

In data 24.05.2021 il consulente nominato depositava l'elaborato peritale.



Con ordinanza dell'08.07.2021, veniva altresì disposta consulenza medico legale e veniva all'uopo nominato il dott. Carmelo Tatì.

In data 25.04.2022 il consulente nominato depositava l'elaborato peritale.

Istruito il giudizio, all'udienza del 25.01.2023 la causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni al 14.02.2024.

Alla suddetta udienza il giudizio veniva infine rinviato per la discussione orale alla odierna udienza, nella quale il Tribunale, all'esito della discussione e della camera di consiglio, pronunciava sentenza con contestuale motivazione.

RITENUTO IN DIRITTO

La domanda proposta dall'attore deve essere qualificata ai sensi dell'art. 2051 c.c..

La disposizione indicata disciplina una peculiare ipotesi di responsabilità del custode del bene, nel caso siffatto del CAS, che ha la titolarità e la gestione delle autostrade siciliane (cfr. C. Cass., Sez. III, n. 3651/2006), titolare della relativa signoria sulla *res* e che risponde del danno a meno che non provi il caso fortuito.

Il danneggiato è onerato della prova del nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, restando del tutto irrilevante la colpa o l'assenza di colpa del custode ai fini della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c..

Per costante indirizzo pretorio, invero, *"è chiaro che non si esclude certo che un'eventuale colpa sia fatta specificamente valere dal danneggiato, ma tanto deve aver luogo allora ai fini - ed accollandosi quegli i ben più gravosi oneri assertivi e probatori - della generale fattispecie dell'art. 2043 c.c., in cui egli deve dare la prova, prima di ogni altra cosa, di una colpa del danneggiante e non solamente del nesso causale tra presupposto della responsabilità ed evento dannoso; quando, però, l'azione è proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c., la deduzione di omissioni, violazione di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, sempre ai fini dell'allegazione e della prova del rapporto causale tra l'una e l'altro"*.

Ai fini della prova liberatoria posta a carico del custode, occorre distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto solo nella ricorrenza di queste ultime potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la



Repert. n. 2789/2024 del 10/10/2024

diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (C. Cass., Sez. III, n. 4495/2011).

In ogni caso una tale responsabilità è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provare il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.).

Qualora, per contro, si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.) (C. Cass., Sez. III, n. 6306/2013).

La Corte di legittimità ha recentemente affermato che quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada [pubblica] è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso (C. Cass., ord. 2480/2018; C. Cass., Sez. III, n. 287/2015).

L'applicabilità dell'art. 2051 c.c. ai concessionari delle autostrade è ormai ammessa: *"la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. si applica anche in tema di danni sofferti dagli utenti per la cattiva ed omessa manutenzione delle autostrade da parte dei concessionari, in ragione del particolare rapporto con la cosa che ad essi deriva dai poteri effettivi di controllo e disponibilità sulle medesime"* (Cass. Civ., sez. III, 2308/2007; n. 298/03; n. 488/2003; Cass. 15383/2006).

Ebbene, tanto premesso, alla luce della ricostruzione fattuale operata sulla scorta della documentazione prodotta e dell'istruttoria espletata, si reputa soddisfatto l'onere di prova, ricadente sull'attore, relativo all'evento lesivo ed al nesso di causalità tra la cosa custodita e il danno-conseguenza subito.



Repert. n. 2789/2024 del 10/10/2024

Risulta infatti provato l'evento dannoso, avendo l'escussione dei testi e l'esito della CTU disposta sul punto, confermato gli assunti attorei in merito alla presenza di anomalie sul manto stradale, seppure le stesse non emergessero dal verbale redatto dalla Polizia Stradale intervenuta dopo l'incidente.

Sul punto deve evidenziarsi che *"il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attestò come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata da una specifica prova contraria."*

(Cassazione civile sez. III, 17/04/2024, n.10376).

Nel caso di specie, sebbene nel verbale la pavimentazione venga descritta come: *"Asfaltata senza anomalie"*, circostanza confermata anche dall'audizione del capopattuglia Pistone Rocco, l'istruttoria svolta ha complessivamente permesso di accettare come in realtà la sede stradale presentasse delle deficienze lungo la corsia di marcia e una non uniformità del piano stradale.

In particolare, i testimoni sentiti sul punto hanno dichiarato *"nella corsia di sorpasso vi erano delle buche piene d'acqua sul manto stradale, ed inoltre lo stesso manto stradale presentava degli avvallamenti per la presenza di alberi antistanti il manto stradale"* (deposizione resa all'udienza del 22.09.2017 dal teste Davì Maria); *"è vero, non si tratta di buche ma di avvallamenti, inoltre pioveva copiosamente"* (deposizione resa all'udienza del 28.12.2018 dal teste Giuffrè Giorgio).

Le suddette affermazioni risultano confermate dall'esito dell'elaborato peritale nel quale il consulente ha ampiamente argomentato sul punto, giungendo ad affermare *"In conclusione, anche a volere cautelativamente ipotizzare che prima della data del sinistro il CAS fosse intervenuto con un intervento tampone (nella sola area maggiormente ammalorata della corsia di sorpasso), ritengo che la carreggiata, valutata nella sua interezza, non potesse in ogni caso essere definita "senza anomalie"* (pag. 29 della consulenza).

Peraltro, sul motivo per il quale il prontuario riportasse una conclusione diversa l'ingegnere ha pure chiarito che probabilmente gli accertatori non avessero attenzionato lo specifico tratto della carreggiata che ricadeva a 67 m circa dalla posizione di arresto dell'autovettura (cfr. pag. 29 della consulenza).

Ad avvalorare ulteriormente la suddetta tesi - in contrasto con quanto accertato dalla Polizia Stradale relativamente alla pavimentazione dell'autostrada - concorre, infine, anche l'esito dell'interrogatorio formale ed i dati acquisiti dal CTU sulle circostanze inerenti ulteriori incidenti verificatisi in quel tratto stradale ed eventuali lavori di rifacimento del manto stradale.

A prescindere dal considerare come ammesse le circostanze di cui al deferito interrogatorio formale, infatti, l'Ing. Mangano ha riferito sul punto che: *"Da n. 2 quotidiani on-line rilevavo che, sugli stessi luoghi teatro del sinistro, in data 29.12.2014 era avvenuto un incidente mortale mentre in data 28.11.2020 era avvenuto altro incidente nel quale, come riportato nell'articolo, il conducente subiva "lievi ferite" (Cfr. figura n. 2). Sul punto, è importante attenzionare come dalle fotografie allegate agli articoli emerge che entrambi gli incidenti avvenivano in condizioni di asfalto bagnato"* (pag. 5 della perizia) e che *"Quanto riportato dagli accertatori consente di ricostruire che tra il febbraio 2010 e la data del sinistro il CAS fosse intervenuto semplicemente con un ripristino localizzato dell'area maggiormente dissestata della corsia di sorpasso. Ciò in quanto il rifacimento del tratto dell'intera corsia risulta incontestato in atti che sia stato eseguito solo successivamente il 16.09.2012"* (pag. 28 della perizia).

Anche relativamente alla incontestata assenza di guardrail sul bordo sinistro della carreggiata del tratto stradale in esame, è stata raggiunta la prova dell'omessa manutenzione da parte dell'ente gestore della strada.

In punto di diritto deve premettersi che, in tema di responsabilità civile della pubblica amministrazione per la manutenzione di una strada, sotto il profilo dell'omessa predisposizione delle opere accessorie laterali alla sede stradale, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che:

- le regole di comune prudenza e le disposizioni regolamentari in tema di manutenzione delle strade pubbliche non impongono al gestore, in base al rapporto di custodia, o comunque al principio del *neminem laedere*, l'apposizione di una recinzione dell'intera rete viaria, mediante guardrail, anche nei tratti oggettivamente non pericolosi, al fine di neutralizzare qualsivoglia anomalia nella condotta di guida degli utenti (Cass. n. 15723/2011);

- la circostanza che l'adozione di specifiche misure di sicurezza non sia prevista da alcuna norma astrattamente riferibile ad una determinata strada non esime la P.A. medesima dal valutare comunque, in concreto, ai sensi dell'art. 14 del codice della

Repert. n. 2789/2024 del 10/10/2024

strada, se quella strada possa costituire un rischio per l'incolumità degli utenti, atteso che la colpa della prima può consistere sia nell'inosservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole generali di prudenza e di perizia (colpa generica) (Cass. n. 10916/2017);

- la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale, sicché, ove si lamenti un danno derivante dalla loro assenza (o inadeguatezza), la circostanza che alla causazione dello stesso abbia contribuito la condotta colposa dell'utente della strada non è idonea ad integrare il caso fortuito, occorrendo accertare giudizialmente la resistenza che la presenza di un'adeguata barriera avrebbe potuto opporre all'urto da parte del mezzo (Cass. n. 26527/2020).

Nel caso di specie, il consulente nominato ha concluso - dopo dettagliata disamina della normativa in materia - che *"il legislatore con l'emanazione del D.M. 223 del 1992 non ha introdotto alcun obbligo normativo in capo agli enti gestori di strade ed autostrade d'installazione di barriere di nuova concezione nelle strade esistenti se non quando, in tratti significative di esse, si intervenga con lavori di adeguamento/riqualificazione; purtuttavia, a mio parere, il controllo tecnico dell'efficienza del tratto della carreggiata ME-PA teatro del sinistro e delle relative pertinenze, posto sempre a carico dell'Ente proprietario della strada ai sensi dell'art. 14 del c.d.s., comma 1, lettera b), avrebbe dovuto suggerire al CAS che l'assenza della barriera, in uno con la ridotta distanza degli alberi dal bordo della sede autostradale (6,65 m circa), con l'esigua distanza dei tronchi dall'inizio del tratto ascendente (1,6 m) e con l'esistenza del cunettone, non garantiva le necessarie condizioni di sicurezza per l'utenza in caso di svio di un mezzo"* (pag. 53 dell'elaborato peritale).

Anche la dinamica del sinistro ed il nesso di causalità tra la presenza di anomalie sulla sede stradale, l'assenza di guardrail ed i danni riportati dal conducente e al veicolo, hanno trovato pieno riscontro probatorio.

La ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore risulta infatti suffragata dalla CTU espletata in corso di causa.

Invero il l'Ing. Mangano, sulla base dei rilievi eseguiti dalla Polizia stradale nell'immediatezza dell'incidente ed in base alle misurazioni effettuate in sede di sopralluogo, affermava che *"la BMW usciva dalla carreggiata formando un angolo di 16° circa rispetto all'asse autostradale; 2. la BMW percorreva 28,1 m circa nell'aiuola erbosa*



Repert. n. 2789/2024 del 10/10/2024

prima di impattare contro il tronco dell'albero di pino effettuando una rotazione di 300° circa; la BMW percorreva 7,6 m circa dall'impatto contro l'albero di pino alla posizione di arresto effettuando una rotazione di 60° circa" (pagg. 19 e 20 della CTU).

Dal confronto tra un test contro barriera e un incidente di tipo similare realmente accaduto, ha ricavato che “*Velocità alla fuga dall'urto contro il tronco dell'albero = 35 Km/h circa, Velocità all'urto contro il tronco dell'albero = 83 Km/h circa, Velocità all'uscita dalla carreggiata autostradale = 117 Km/h circa, Velocità al momento della perdita da parte del conducente ≥ 120 Km/h. Il valore di 16° circa dell'angolo che assumeva la BMW all'uscita dalla carreggiata autostradale indica che la perdita di controllo da parte del sig. Giuffrè doveva avvenire quando il mezzo si trovava nell'area individuata dal rettangolo, con linea tratto/punto, riportato nella successiva figura 22. Introducendo nella planimetria le posizioni della BMW nei punti ed alle distanze in precedenza indicate, si ottiene la figura n. 22 ovvero la ricostruzione della dinamica dell'incidente*” . (pag. 23 della CTU).

In merito alle cause che hanno determinato la perdita di controllo del mezzo da parte dello Giuffrè, alla luce delle condizioni del mezzo (pneumatici posteriori parzialmente usurati) e del verosimile stato della carreggiata nel periodo del sinistro, il consulente è giunto al preciso convincimento che: “*erano certamente presenti il solco e le due buche lungo la corsia di marcia. Ciò consente di ipotizzare che la pavimentazione – in termini di CAT – avesse raggiunto la soglia di sicurezza e l'acqua ristagnasse sulla carreggiata. È probabile quindi che la BMW X1, transitando con pneumatici usurati a cavallo tra le due corsie, peraltro con differenti coefficienti di aderenza attesa la non omogeneità del manto stradale, perdesse aderenza seguendo una traiettoria diagonale verso sinistra. [...] la BMW X1, con trazione posteriore e pneumatici parzialmente usurati, procedeva su bagnato, ad una velocità non inferiore a 120 Km/h (maggiore dei 90 Km/h presi a riferimento nel precedente grafico) e verosimilmente anche a cavallo tra le due corsie*” . (pag. 31 dell'elaborato peritale).

Ha quindi concluso che: “*le cause della perdita di controllo del mezzo da parte del sig. Giuffrè risultano riconducibili ai seguenti fattori: 1. allo stato della pavimentazione stradale (defezioni lungo la corsia di marcia e, nella migliore delle ipotesi, una non uniformità del piano stradale); 2. all'usura parziale degli battistrada dei pneumatici della BMW X1; 3. all'eccessiva velocità di marcia tenuta dal sig. Giuffrè, risultata superiore rispetto a quella massima (110 Km/h) ed ovviamente non consona alle condizioni in cui versavano i luoghi*



(pioggia in atto e curva sinistrorsa) e alle condizioni del mezzo al momento del sinistro"

(pagg. 31 e 32 dell'elaborato peritale).

Sulla scorta dei rilievi di cui sopra, forniva la seguente ricostruzione della dinamica del sinistro: "Il giorno 16 settembre 2012, alle ore 7:50 circa, il sig. Giuffrè Giuseppe alla guida dell'autovettura BMW X1, targata ED533LR, percorreva il tratto dell'autostrada A/20, carreggiata ME/PA, Km 22+367 - caratterizzato da pioggia in atto, andamento curvilineo sinistrorso ad ampio raggio e lieve pendenza discendente - quando, a velocità non inferiore a 120 Km/h e per le cause ricostruite nel precedente paragrafo, perdeva il controllo dell'autovettura che si dirigeva verso il margine sinistro della carreggiata, lungo il quale non era presente la barriera di contenimento. La BMW X1 usciva, quindi, dalla sede autostradale alla velocità di 117 Km/h circa e con un angolo di inclinazione di 16° circa ovvero assumeva la posizione indicata con il n. 2 nella precedente figura n. 22. La BMW X1, dopo aver percorso 28,1 m circa all'esterno della carreggiata, impattava alla velocità di 83 Km/h circa contro il tronco di un albero di pino che ricadeva nel tratto iniziale della scarpata ascendente (la precisa posizione dell'albero rispetto alla piattaforma autostradale è stata ricostruita in risposta al quesito "a" di pag. 12). Dalla fuga dal predetto impatto, che avveniva alla velocità di 35 Km/h circa, la BMW in rototraslazione percorreva ulteriori 7,6 m circa giungendo nella posizione di arresto rilevata dalla Polizia. In base a quanto riportato nel prontuario dell'incidente, il conducente, sig. Giuffrè, utilizzava la cintura di sicurezza" (pag. 32 della consulenza).

Alla luce della ricostruzione operata sulla scorta dell'istruttoria espletata, si reputa soddisfatto anche l'onere di prova relativo al nesso di causalità tra la cosa custodita e il danno-conseguenza subito.

Infatti, ritiene il Tribunale che l'attore abbia provato che il cattivo stato di manutenzione del manto stradale e l'assenza del guard-rail abbiano costituito l'antecedente causale dei gravi danni causati al veicolo e delle lesioni riportate dal conducente.

Le conclusioni rassegnate dal consulente ing. Mangano hanno confermato infatti gli assunti attorei in quanto dalle stesse si evince che, nel caso in cui fossero state presenti barriere protettive nel tratto che ne era privo "le lesioni craniche che avrebbe subito il sig. Giuffrè sarebbero stati molto lievi (nel caso di più sfavorevole con AIS = 1 nessuna lesione ma solo "Probabilità di semplice mal di testa e vertigini senza perdita di conoscenza"); e, in relazione alla lesività al torace, "nell'ipotesi d'urto della BMW X1



contro una barriera del tipo H2, il sig. Giuffrè avrebbe subito delle lesioni/traumi classificabili come non gravi" (pagg. 58e 59 della consulenza).

Sul punto depone altresì l'accertamento medico – legale esperito dal CTU dott. Carmelo Tatì il quale, dopo aver valutato la documentazione medica esistente in atti, ha concluso affermando che *"Il signor GIUFFRE' GIUSEPPE a seguito dell'incidente stradale occorsogli lungo l'Autostrada Me/Pa in data 16.09.2012 ha riportato: ESITI ALGICO/FUNZIONALI di TRAUMA CRANICO NON COMMOTIVO complicato da EMATOMA SUB-GALEALE, TRAUMA CERVICALE CON MICRODISTACCO CORTICALE di C6 FRATTURA CORPO STERNALE e 8a COSTA EMITORACE DX.. 1) Il sinistro subito dal signor GIUFFRE' GIUSEPPE ha avuto un'efficienza lesiva sufficiente a determinare le lesioni denunciate e riscontrate. 2) Il conseguente danno biologico è casualmente ben correlabile con le riferite modalità dell'incidente stesso secondo tutti i parametri della criteriologia Medico – Legale"* (pag. 8 dell'elaborato peritale).

Le considerazioni esposte permettono, quindi, di accogliere la domanda ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, dunque, di condannare il Consorzio convenuto al risarcimento dei danni subiti da Giuffrè Giuseppe.

Ciò posto, occorre comunque verificare se la condotta del conducente possa avere rivestito carattere di concausa nella determinazione dei danni, al fine di stabilire se un comportamento diverso, più attento ovvero più prudente, avrebbe potuto escludere, o quantomeno ridurre, i danni lamentati (cfr. C. Cass., n. 28811/2008; n. 11227/2008; n. 20619/2014).

Difatti, come chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 17443/2019, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche uffiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.

Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando



lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (v. Cass., 01/02/2018, n. 2477; Cass., 01/02/2018, n. 2478; Cass., 01/02/2018, n. 2479; Cass., 01/02/2018, n. 2480; Cass., 01/02/2018, n. 2481; Cass., 01/02/2018, n. 2482).

Ebbene, nel caso di specie, il convenuto eccepisce che l'esclusivo antecedente causale della perdita di controllo della vettura sarebbe da individuare nella condotta gravemente imprudente del conducente dell'auto, consistita nell'avere tenuto una velocità non consentita e non adeguata né alle condizioni di quel tratto stradale né alla circostanza che l'asfalto era bagnato a causa della pioggia.

Al riguardo, occorre evidenziare che incombe sull'ente proprietario della strada l'onere di provare che la condotta colposa del danneggiato abbia avuto le caratteristiche di imprevedibilità tali da determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa.

A sostegno di tale assunto il Consorzio innanzitutto evidenzia come la Polizia stradale intervenuta sui luoghi abbia elevato nei confronti del conducente il verbale n. 700009892302 per violazione dell'art. 141 C.d.s. in quanto "*circolava alla guida del mezzo a velocità non commisurata in relazione alla condizione ambientale pioggia in atto che rendeva bagnato il piano viabile ed in lieve curva*".

In merito al suddetto verbale ed alla ricostruzione dell'incidente ivi contenuta, deve osservarsi che "*con riferimento al verbale di accertamento di un incidente stradale redatto da organi di polizia, l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi - ex art. 2700 cod. civ., in dipendenza della sua natura di atto pubblico - oltre che quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti*", non sussiste né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemenie ebbiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi che quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante. E, pertanto, al riguardo la parte non è tenuta nemmeno alla prova contraria. Il predetto verbale



Repert. n. 2789/2024 del 10/10/2024

fa invece piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento" (C. Cass., n. 3282/2006).

Nel caso in esame, pur in presenza di una espressa contestazione sul punto da parte dell'attore, il quale ha anche prodotto prova dell'annullamento del verbale di contestazione relativo alla violazione in questione (seppure non per motivi di merito), deve rilevarsi come questo Tribunale possa comunque ritenere raggiunta la prova in merito al superamento dei limiti di velocità da parte del conducente del veicolo, alla luce delle risultanze dell'elaborato peritale.

L'ing. Mangano ha infatti accertato, sulla scorta dei calcoli dettagliatamente riportati nel suo elaborato, che Giuffrè *"percorreva il tratto dell'autostrada A/20, carreggiata ME/PA, Km 22+367 [...] a velocità non inferiore a 120 Km/h"*, sostanzialmente confermando quanto rilevato dagli agenti accertatori.

Il consulente nominato ha altresì individuato quale concausa della perdita di controllo del mezzo anche l'usura parziale dei battistrada dei pneumatici della BMW X1, di cui viene dato atto nella descrizione dello stato dei pneumatici del prontuario redatto dalla Polizia Municipale, e rispetto al quale evidenzia che: *"la Polizia riscontrava che gli pneumatici posteriore destro e sinistro erano parzialmente usurati (Cfr. figura n. 34) ma non procedeva alla contestazione del relativo art. 79 del c.d.s. . Ciò indica che lo spessore del battistrada degli pneumatici posteriori dell'autovettura, seppur parzialmente usurati, fosse comunque superiore a 1,6 mm. [...] l'autovettura BMW X1, con gli pneumatici posteriori parzialmente usurati, aveva la trazione posteriore; tale circostanza comporta che con l'asfalto bagnato sia necessario dosare con gradualità l'acceleratore, soprattutto in curva, per evitare di perdere aderenza. Il rischio di perdere aderenza risulta ovviamente maggiore in caso di asfalto usurato e/o con anomalie"* (pagg.29 e 30 della consulenza).

Orbene, posto quanto sopra, si evidenzia comunque che la condotta imprudente e imperita del danneggiato non sia stata tale da integrare l'"atto giuridico" idoneo ad elidere la responsabilità del custode, ma che abbia contribuito, ex art. 1227 c.c., comma 1, alla causazione del danno, in quanto l'impatto dell'autovettura con una barriera posta sul lato sinistro della carreggiata avrebbe con elevata probabilità potuto contenere e dissipare l'urto del mezzo e non avrebbe determinato l'impatto del veicolo con il tronco dell'albero.



Repert. n. 2789/2024 del 10/10/2024

Sul punto si riporta quanto si legge nelle pagine 54 e 55 della consulenza d'ufficio:

"Se sul margine sinistro della carreggiata Me/PA fosse stata collocata una barriera del tipo H2 (Livello di contenimento minimo: Lc = 288 kJ) l'autovettura non avrebbe spezzato tale protezione atteso che all'impatto avrebbe avuto un'energia cinetica ortogonale al dispositivo inferiore rispetto a quella di contenimento dell'ipotizzata barriera ovvero, in risposta al presente quesito, posso affermare che l'autovettura non avrebbe impattato contro il tronco dell'albero di pino. Analoghe conclusioni si otterrebbero in caso di impiego di una barriera del tipo H1 (Lc = 127 kJ) anche se nei progetti del CAS esaminati ho accertato che per bordo laterale o spartitraffico viene utilizzata una barriera di tipo H2".

Nel caso di specie, infatti, il danno complessivo di cui l'attore chiede il risarcimento risulta esser stato prodotto dal concorso paritario di quattro fattori, dei quali due - ossia lo stato della pavimentazione stradale e l'omessa installazione di guardrail - risultano riconducibili all'ente gestore della strada, e gli altri due - cioè l'usura parziale dei battistrada degli pneumatici della BMW X1 e l'eccessiva velocità di marcia tenuta dal conducente - risultano imputabili a quest'ultimo.

Pertanto, deve concludersi che il comportamento della vittima del sinistro occorso non abbia inciso nel dinamismo causale del danno, e che quindi lo stesso non abbia interrotto il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso.

Deve tuttavia evidenziarsi che il fatto che l'attore abbia perso il controllo del mezzo anche a causa della velocità non consona e del cattivo stato degli pneumatici permette di attribuire alla sua condotta una certa efficacia eziologica e di affermare la sussistenza di un concorso causale della condotta del Giuffrè, il quale non ha rispettato quanto prescritto dal codice della strada.

Alla luce di quanto sopra va pertanto riconosciuto un contributo causale della condotta del conducente da individuarsi nella misura del 50%.

Dunque, il Consorzio Autostrade Siciliane va condannato al risarcimento dei danni subiti dall'attore nella residua misura.

In ordine al *quantum debeatur*, si rappresenta che in seguito al sinistro in esame Giuffrè Giuseppe, come attestato dalla documentazione medica in atti e come indicato dal CTU, dott. Carmelo Tatì, ha riportato le seguenti lesioni: "ESITO ALGICO/FUNZIONALI di TRAUMA CRANICO NON COMMOTIVO complicato da EMATOMA SUB-GALEALE , TRAUMA CERVICALE CON MICRODISTACCO CORTICALE di C6 FRATTURA CORPO STERNALE e 8a COSTA EMITORACE DX",

ritenute dal CTU causalmente ben correlabili con la dinamica del sinistro, comportanti una invalidità permanente nella misura dell'8% (otto percento).

Il Consulente ha altresì riconosciuto all'attore un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 30 (trenta) e parziale di giorni 30 (trenta) al 50% e 30 (trenta) al 25%.

Ebbene le conclusioni del consulente, analiticamente motivate, basate sulla documentazione prodotta in giudizio e sull'attenta visita medica del periziando, meritano di essere condivise.

Per quanto sopra, dunque, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (anni 51), della durata dell'invalidità temporanea - come sopra determinata - e considerato che si condivide la valutazione del consulente in merito al riconoscimento allo stesso di un'invalidità permanente pari al 8%, la somma dovuta a titolo di risarcimento in favore di Giuffrè Giuseppe deve quantificarsi complessivamente (facendo applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano aggiornate all'attualità) in € 23.018,50 risultante dalla sommatoria del danno biologico permanente pari ad € 16.981,00 (con un incremento del 25% per la sofferenza soggettiva legata al grave incidente), e del danno biologico temporaneo parziale (per totali giorni 90), secondo le percentuali sopra indicate, complessivamente pari ad € 6.037,50, assumendo quale valore monetario l'importo giornaliero di euro 115,00.

Non va riconosciuta alcuna ulteriore personalizzazione, dovendo le sofferenze patite considerarsi già normalmente incluse nella liquidazione operata, in difetto di allegazioni e prove ulteriori sul punto.

Al danno biologico, come sopra riconosciuto e liquidato, costituente, per unanime riconoscimento, debito di valore, dovrebbero - secondo il criterio generale - essere, altresì, aggiunti la rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita e gli interessi compensativi nella misura legale sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data del fatto illecito sino al passaggio in giudicato della presente sentenza (v. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 557 del 14.01.2009; n. 8521 del 05.04.2007; n. 1712 del 17.02.1995).

Tuttavia, trattandosi di danno biologico liquidato sulla base delle tabelle con il criterio della c.d. "attualità", gli interessi compensativi non possono essere calcolati

sulla somma via via rivalutata, poiché ciò determinerebbe un'ingratificabile
Report. n. 2789/2024 del 10/10/2024

duplicazione di risarcimento per i medesimi danni, bensì dovrà utilizzarsi il criterio del calcolo degli interessi compensativi a far data dall'illecito sulla somma liquidata alla c.d. "attualità", devalutata dal momento della liquidazione al momento del fatto illecito e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita sino al passaggio in giudicato della sentenza (v. Cass. Civ., sent. n. 5503 dell'08.04.2003), ed oltre interessi legali dal passaggio in giudicato sino al soddisfo.

In relazione al danno patrimoniale subito da Giuffrè Giuseppe, assumono rilevanza le spese mediche sostenute, eziologicamente legate all'evento lesivo, ritenute congrue dall'ausiliario del Tribunale e documentate nelle fatture e ricevute indicate in atti.

Il Consorzio per le autostrade siciliane va, dunque, condannato al risarcimento del danno patrimoniale in favore dell'attore quantificato in complessivi € 408,85.

Al danno come sopra determinato costituente, per unanime riconoscimento, debito di valore, dovranno – secondo il criterio generale – essere, altresì, aggiunti la rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita e gli interessi compensativi nella misura legale sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data degli esborsi sino al passaggio in giudicato della presente sentenza (v. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 557 del 14.01.2009; n. 8521 del 05.04.2007; n. 1712 del 17.02.1995), ed oltre interessi legali dal passaggio in giudicato sino al soddisfo.

Quanto ai danni al veicolo, sostituito dall'attore in quanto la riparazione dello stesso sarebbe stata antieconomica, tenuto conto degli ingentissimi danni riportati, ritiene il Tribunale che la somma richiesta dal Giuffrè possa ritenersi congrua per la stima del danno.

Sul punto si evidenzia che il danneggiato ha prodotto in atti le foto raffiguranti lo stato del veicolo, proposta di vendita riportante la valutazione del veicolo oggetto del sinistro (pari ad € 6.500,00), redatta il 20.06.2013 dalla concessionaria Formula 3, nonché documentazione – rilasciata sempre dalla medesima concessionaria – attestante la valutazione commerciale del mezzo al momento dell'occiso (ossia € 24.111,00), richiedendo pertanto a titolo di danno patrimoniale l'importo di € 17.611,00 (quale differenza tra il valore commerciale del veicolo ed il prezzo ottenuto per la permuta).



L'audizione del testimone escusso sulle circostanze inerenti la suddetta produzione consente di ritenere fondata la richiesta attorea, avendo il teste Costa Gregorio (impiegato della società Formula 3) confermato il contenuto della documentazione allegata al fascicolo dello Giuffrè e non avendo il Consorzio convenuto formulato alcuna specifica contestazione sul punto.

Sugli importi complessivi spettanti all'attore, pari in particolare ad € 23.018,50 per danno non patrimoniale, € 408,85 a titolo di spese mediche ed € 17.611,00 per i danni al veicolo, occorre operare la decurtazione del 50% per il contributo causale nella verificazione del danno da parte del conducente, giungendo in tal modo alla somma di € 20.519,17 in favore di Giuffrè Giuseppe, oltre interessi legali come sopra meglio specificato.

L'esito della controversia, alla luce del parziale accoglimento delle domande attoree permette di compensare per metà le spese di giudizio tra le parti, quindi il Consorzio convenuto va condannato alla rifusione del residuo 50% nei confronti di Giuffrè Giuseppe.

Le spese, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate e tenuto conto della compensazione parziale in ragione della metà, vanno quindi liquidate in favore dell'attore, applicando i medi tabellari dello scaglione di riferimento in base al *decisum*, in complessivi € 2.928,50 di cui € 395,00 per spese vive ed € 2.538,50 per compensi di avvocato (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria, ed € 1.701,00 per la fase decisoria, valori ridotti del 50% per concorso di colpa), oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.

Le spese e gli onorari delle C.T.U., come già liquidati in atti, vanno posti definitivamente a carico dell'ente soccombente nella misura del 50% e ne va disposta la proporzionale rifusione in favore dell'attore, ove da questo anticipati.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3497/2015 R.G. vertente tra Giuffrè Giuseppe contro il Consorzio Autostrade Siciliane, così provvede:



1. Accoglie le domande formulate da Giuffrè Giuseppe nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto dichiara che l'incidente per cui è causa si è verificato per responsabilità del CAS nella misura del 50%.
2. Conseguentemente, condanna il CAS al pagamento in favore di Giuffrè Giuseppe della somma di € 20.519,17 in favore di Giuffrè Giuseppe, il tutto oltre rivalutazione ed interessi determinati come in parte motiva.
3. Compensa per il 50 % le spese di lite e condanna il CAS alla rifusione in favore dell'attore del residuo, che liquida in complessivi € 2.928,50, di cui € 395,00 per spese vive ed € 2.538,50 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Quartarone Francesco.
4. Pone le spese dell'espletata C.T.U., già liquidate in atti, definitivamente a carico dell'ente soccombente nella misura del 50% e ne dispone la proporzionale rifusione in favore dell'attore, ove da questo anticipati.

Così deciso in Messina, il 9 ottobre 2024

Letto in udienza alle ore 15,40

Il Giudice
dott.ssa Simona Monforte

Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.



S T U D I O L E G A L E
A V V . F R A N C E S C O Q U A R T A R O N E

Spett.le
CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
Ufficio Contenzioso
Pec: ufficiocontenzioso@posta-cas.it

la presente in riscontro alla Vostra del 04/11/24 al fine di comunicarLe quanto richiesto:

Si comunica che la somma totale indicata in sentenza in favore del mio assistito, a cui si devono da applicare rivalutazione ed interessi, dovrà essere versata sul conto corrente bancario intestato a Giuffrè Giuseppe e Davì Maria – BPER Banca

IBAN: IT65F0538716500000003111229

BIC/SWIFT BPMOIT22XXX

Con riferimento alla condanna alle spese si specifica come da dettaglio seguente:

- Spese di lite liquidate con distrazione delle spese in favore del procuratore € 2.928,50 oltre Iva, Cpa e spese generali, da versare sul conto corretnet intestato as Avv. Francesco Quartarone, sul seguente **IBAN:IT33M0306916500100000007633 Banca Intesa San Paolo**, tenuto conto del regime fiscale ordinario del sottoscritto difensore :

Onorari € 2.538,50

Spese generali (15% su onorari) € 380,78

Cassa Avvocati (4%) € 116,77

Totale imponibile € 3.036,05 IVA 22% su Imponibile € 667,93

Spese vive € 395,00

Totale € 4.098,98

Ritenuta d'acconto € 583,86

Netto a pagare € 3.515,12

Si chiede che venga comunicato al sottoscritto procuratore l'avvenuto accredito delle spese legali liquidate unitamente al codice univoco del CAS al fine di poter emettere regolare fattura elettronica.

Alla presente si allegano codice fiscale e documento d'identità del Dott. Giuffrè e parcella pro forma.

S T U D I O L E G A L E
A V V . F R A N C E S C O Q U A R T A R O N E

Resto in attesa di positivo riscontro e porgo

Cordiali saluti

Messina lì 11/11/2024

Avv. Francesco Quartarone

 QUARTARONE FRANCESCO
AVVOCATO
11.11.2024 17:39:52 GMT+02:00